



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 31/17/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND  
TRE S.P.A. (GIÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) PER  
L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA IMPARTITA CON DELIBERA  
n. 223/16/CONS IN MATERIA DI *ROAMING* INTERNAZIONALE  
ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA**

**(CONTESTAZIONE n. 16/16/DTC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 18 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito “*Regolamento roaming*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’*Internet* aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito “*Regolamento TSM*”);

VISTE le Linee guida del BEREC, del 12 febbraio 2016, relative al Regolamento (UE) n. 2015/2120;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/16/CONS, del 31 maggio 2016, recante “*Diffida alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. in relazione alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120*”;

VISTA la delibera n. 224/16/CONS, del 31 maggio 2016, recante “*Atto di indirizzo in relazione alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 16/16/DTC del 29 luglio 2016;

VISTA la nota del 30 agosto 2016 con cui la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A. e di seguito “Wind” o la “Società”) ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento approvato con delibera n. 410/14/CONS, ed ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la Società nel corso dell’audizione tenutasi in data 13 settembre 2016;

VISTA la nota del 19 settembre 2016 con la quale la Società ha trasmesso la proposta definitiva di impegni;

CONSIDERATO che la predetta proposta definitiva di impegni è stata trasmessa in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 13, dell’Allegato A, della delibera n. 410/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota del 20 ottobre 2016 con cui è stata comunicata alla Società l'inammissibilità della predetta proposta di impegni;

VISTA la nota del 3 novembre 2016 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio mediante una richiesta di dati ed informazioni alla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete dell'Autorità;

VISTA la nota di comunicazione di sospensione dei termini procedurali trasmessa alla Società in data 4 novembre 2016;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete dell'Autorità in data 23 novembre 2016;

VISTA la nota di comunicazione della conclusione degli approfondimenti istruttori trasmessa alla Società in data 25 novembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Con la delibera n. 223/16/CONS, del 31 maggio 2016, l'Autorità ha diffidato Wind a dare immediata esecuzione alle disposizioni di cui agli articoli 6-*sexies*, 6-*septies* e 14 del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120.

In particolare, con la predetta delibera, l'Autorità ha rilevato non solo la non conformità delle tariffe denominate "*Offerta per la nuova regolamentazione valida in Unione europea*" (quale tariffa applicata in automatico, sia ai clienti con utenza ricaricabile sia ai clienti in abbonamento, per tutti i piani esistenti) e "*Eurotariffa*" (quale tariffa alternativa per i clienti interessati ad un piano in *roaming* tariffato a consumo), ma anche l'impossibilità per gli utenti di utilizzare in *roaming* i propri piani nazionali, a consumo ovvero a pacchetto, con l'aggiunta della sola *surcharge* consentita (c.d. RLAH+). Per altro verso, le informative rese da Wind, così come pubblicate sul sito aziendale e nei testi degli SMS inviati alla clientela, sono risultate carenti sotto diversi profili legati, principalmente, alla scarsa comprensibilità delle caratteristiche giuridiche ed economiche delle tariffe/opzioni disponibili e delle facoltà di scelta riconosciute in concreto agli utenti.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con nota del 20 giugno 2016, la Società ha trasmesso una prima relazione, con cui ha comunicato le iniziative assunte allo scopo di ottemperare alle richieste formulate dall'Autorità con la predetta delibera, e dalla quale risulta che:

- a) la Società ha provveduto a modificare la propria proposizione commerciale sul servizio di *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea prevedendo, a partire dal mese di luglio 2016, l'applicazione di *default*, a tutti i clienti che a livello nazionale già usufruiscono di una tariffa a pacchetto, di un'offerta corrispondente alla precedente tariffa *roaming* a pacchetto già censurata dall'Autorità. Ai clienti che, invece, usufruiscono di piani a consumo nazionali, viene applicata una nuova tariffa a consumo *roaming*, con applicazione dei seguenti prezzi IVA inclusa: 23,18 eurocent/min per le chiamate in uscita; 1,39 eurocent/min per le chiamate in entrata; 7,32 eurocent/SMS e 12,58 eurocent/MB (a scatti di 1KB);
- b) per quanto concerne la gestione dei clienti, la Società ha dichiarato che procederà a (*omissis*), ritenendo che per i giorni successivi le informative fornite sicuramente hanno reso il cliente consapevole della possibilità di passare ad una offerta a consumo;

Nel corso dell'audizione tenutasi in data 28 giugno 2016, Wind ha confermato l'impossibilità, date le ragioni di carattere strettamente tecnico, di applicare a tutti i piani nazionali la sola *surcharge* a consumo e l'adeguatezza delle soluzioni individuate anche rispetto alle abitudini di consumo dei clienti per i quali, d'altra parte, risultano maggiori benefici economici. In particolare, per il periodo transitorio, l'applicazione automatica a tutti i clienti di un'offerta *roaming* a consumo comporterebbe una modifica di tutti i sistemi che, in ogni caso, andrebbero poi cambiati nuovamente in vista della totale abolizione dei costi di *roaming*. A parere della Società, quindi, tale soluzione rappresenterebbe una forzatura dei sistemi che necessiterebbe di tempi lunghi e, soprattutto, non proporzionata, in quanto si dovrebbe poi intervenire per ripristinare le precedenti logiche propedeutiche per il RLAH. In tale prospettiva, la proposta presentata all'Autorità si presenta come di rapida attuazione dal punto di vista tecnico e fondata su un approccio proporzionato rispetto al passaggio al RLAH.

In relazione alla tariffa nazionale per il traffico dati a consumo, la Società ha precisato che è stata utilizzata la tariffa "Daily" che comprende 500 MB al costo di euro 4,00 al giorno. In merito, poi, all'impossibilità, per i clienti a cui è stata applicata la tariffa *roaming* a consumo, di passare alla nuova tariffa *roaming* a pacchetto, la Società ha sottolineato che andrebbe implementato l'attuale albero di tariffazione, ma, dati i tempi ristretti, tale soluzione risulterebbe eccessivamente complicata, anche se si è resa disponibile ad effettuare ulteriori approfondimenti. Per quanto concerne l'automatica applicazione della tariffa *roaming* a pacchetto ai clienti che usufruiscono di un piano a pacchetto anche in Italia, l'operatore si è dichiarato disponibile a prevedere, quantomeno, l'invio di un SMS informativo al cliente che gli consenta di scegliere se confermare tale tariffa oppure di essere collocato sulla tariffa *roaming* a consumo.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In data 30 giugno 2016, Wind ha trasmesso una seconda nota con cui ha formalizzato l'impegno di rideterminare le tariffe previste per le chiamate/SMS *roaming* in uscita (considerato come piano base "*Wind senza scatto*" che prevede un costo pari a 29 eurocent/min per le chiamate e 15 eurocent/SMS) e per il traffico dati in *roaming* secondo i seguenti valori: 19 eurocent/min e 6,9 eurocent/MB. In aggiunta, la Società ha proposto di inviare, prima di qualsivoglia addebito, un SMS specifico agli utenti ai quali è applicato in automatico il pacchetto *roaming* (in quanto già titolari di piani domestici a pacchetto), contenente l'invito a confermare tale tariffa ovvero a passare alla tariffa a consumo. È stata, inoltre, prevista la possibilità, per i clienti collocati sull'offerta *roaming* a consumo, di passare all'offerta *roaming* a pacchetto ovvero ad altre opzioni con traffico *roaming* incluso.

Per quanto riguarda la gestione dei reclami, la Società ha rivisto la *policy* di rimborso, prevedendo che (*omissis*).

Tuttavia, le misure prospettate dalla Società in ordine all'esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di *roaming* all'interno dell'Unione europea sono risultate ancora non conformi a quanto impartito con la delibera di diffida n. 223/16/CONS, in quanto la tariffa *roaming* a pacchetto è stata applicata in maniera automatica a tutti coloro che dispongono già di un'offerta domestica a pacchetto, impedendo la effettiva fruibilità in *roaming*, da parte di detti utenti, della tariffa *bundle* nazionale maggiorata delle sole *surcharge* consentite (c.d. RLAH+). D'altra parte, tale tariffa *roaming* a pacchetto è stata costruita sulla base di criteri non coerenti rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, in quanto il prezzo domestico è stato individuato dal rapporto tra ricavi generali e minuti di traffico effettivamente utilizzati dall'intera *customer base* interessata.

Sulla scorta di tali evidenze, con atto n. 16/16/DTC, del 29 luglio 2016, è stato avviato un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'inottemperanza alla diffida impartita con la citata delibera n. 223/16/CONS.

### 2. Deduzioni della società

La Società, riportandosi a tutto quanto già rappresentato all'Autorità prima dell'adozione della delibera n. 223/16/CONS, ha sostenuto che, nell'ambito della nuova normativa comunitaria relativa al *roaming* all'interno dell'Unione europea, ha tempestivamente avviato le analisi volte al recepimento della regolamentazione in esame, identificando una soluzione, *compliant* con il Regolamento (UE) n. 2015/2120 e con le Linee guida adottate dal BEREC, facilmente comprensibile per la clientela finale ed allo stesso tempo commercialmente percorribile per un operatore in termini di implementazione, applicando, per il c.d. periodo transitorio, un pacchetto giornaliero espressamente consentito dal paragrafo 1 dell'articolo 6-*sexies* del citato Regolamento.

A tal proposito, la Società ha evidenziato che i prezzi unitari previsti per tale tariffa sono conformi alla regolamentazione, in quanto calcolati a partire da una media dei prezzi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*off-net* per ogni servizio, in accordo con la definizione di prezzo domestico contenuta nell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2015/2120, il quale considera il “prezzo al dettaglio nazionale, come una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate ed ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all'interno dello stesso Stato membro)”.

Le scelte effettuate da Wind, peraltro, sono state asseverate con una *opinion* da due *Advisor* internazionali di consolidata fama che ne hanno valutato la conformità a tutto quanto previsto sia dai regolamenti europei che dalle Linee guida del BEREC, nonché la ragionevolezza dal punto di vista commerciale e la coerenza con il principio di proporzionalità in considerazione del prezzo finale pagato dalla clientela.

In sede di audizione, la Società ha ulteriormente ribadito di aver già provveduto, a far data dal 14 luglio 2016, ad attuare la descritta procedura di rimborso (*omissis*).

Tanto premesso, la Società ha confermato la correttezza del proprio operato, siccome in linea con il quadro normativo nazionale e comunitario vigente, ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le giustificazioni addotte dalla Società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che, come già rimarcato dall'Autorità con la delibera di diffida n. 223/16/CONS, il Regolamento (UE) n. 2012/531, modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, ha introdotto il principio del c.d. “*Roam Like At Home*”, prevedendo, a decorrere dal 15 giugno 2017, l'applicazione della tariffa nazionale in godimento per il traffico voce, SMS e dati in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea, con conseguente aggiornamento di tutte le tariffe nazionali al fine di consentire ai cittadini europei di beneficiare dei vantaggi economici dei propri piani tariffari domestici anche all'estero.

Il predetto Regolamento prevede, inoltre, un periodo transitorio (dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017) durante il quale i fornitori di servizi di *roaming* al dettaglio possono applicare un sovrapprezzo predefinito (c.d. *surcharge*) ai prezzi nazionali vigenti per l'offerta di servizi di *roaming* al dettaglio regolamentati (pari a 5 cent/€ al minuto per le chiamate in uscita, 1,4 cent/€ al minuto per le chiamate in entrata, 2 cent/€ per SMS e 5 cent/€ per MB).

D'altra parte, il BEREC, nelle Linee guida emanate nel mese di febbraio 2016, ha fornito ulteriori dettagli interpretativi delle disposizioni comunitarie, volti alla corretta ed uniforme applicazione del nuovo regime all'interno di ciascun Stato membro, con particolare riferimento alle tariffe regolamentate ed alla facoltà, per i fornitori di servizi *roaming*, di offrire anche tariffe alternative che contemplino, ad un costo fisso giornaliero ovvero periodico, un determinato volume di servizi voce, SMS e dati in *roaming*.

In tale contesto, va respinta la prima obiezione della Società, relativa all'impossibilità di consentire ai propri clienti di fruire in *roaming* dei propri piani





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tariffari nazionali, in quanto Wind riterrebbe più vantaggioso applicare tariffe calcolate su una media di prezzi *off-net* e dei consumi esistenti in ambito nazionale.

Al riguardo, infatti, va ribadito che al punto 26 delle premesse al Regolamento (UE) n. 2015/2120, ripreso anche nelle Linee guida del BEREC, viene esaminata la specifica ipotesi in cui, se a livello nazionale esistono differenti meccanismi di tariffazione (ad esempio tariffe illimitate, *bundles* ovvero tariffe che non includono dati), gli operatori devono adottare per i propri clienti il medesimo meccanismo di tariffazione anche all'estero, ossia evitare di alterare le condizioni contrattuali sottoscritte in ambito domestico.

È chiaro, pertanto, che, nella fattispecie in esame, pur ricorrendo la circostanza in cui gli utenti hanno sottoscritto a livello nazionale diversi piani tariffari, a consumo ovvero a pacchetto, appare imprescindibile salvaguardare la posizione tariffaria in godimento a livello domestico e permettere agli utenti, quale che sia lo specifico piano prescelto, di fruire dei servizi sottoscritti con la sola applicazione di sovrapprezzi ammessi all'interno delle soglie massime fissate per il mercato *wholesale* dei servizi *roaming* regolamentati.

A tale proposito, si evidenzia che, con delibera n. 224/16/CONS, l'Autorità ha ravvisato la necessità di fornire, agli operatori del mercato di riferimento, puntuali indicazioni e precisi criteri cui attenersi onde agevolare la piena ed uniforme applicazione del Regolamento *roaming* nel periodo transitorio (c.d. RLAH+). In particolare, l'articolo 2, comma 3, dispone espressamente che “*in caso di offerta nazionale a pacchetto a tariffa fissa, al traffico consumato in roaming all'interno del pacchetto si applicherà il primo sovrapprezzo di cui al comma 1 ed il relativo tetto massimo di cui al comma 2*”, distinguendo, evidentemente, le offerte a consumo rispetto alle offerte con incluso un *bundle* di servizi voce, SMS e dati.

In ordine al rispetto degli obblighi informativi, le misure proposte da Wind a seguito della diffida di cui alla delibera n. 223/16/CONS, e nel corso del procedimento sanzionatorio *de quo*, risultano inadeguate e direttamente collegate alla erronea interpretazione a monte del quadro normativo *ut supra* descritto. Si è potuto constatare, infatti, che la Società ha diffuso informazioni connesse all'applicazione automatica della tariffa *roaming* EU a consumo (a tutti i clienti che usufruiscono di una tariffa nazionale a consumo e che non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico *roaming*) e della tariffa *roaming* a pacchetto (a tutti i clienti che usufruiscono di una tariffa nazionale a pacchetto e che non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico *roaming*), omettendo qualunque avviso circa la facoltà di fruire delle rispettive offerte nazionali a consumo ovvero *bundle* maggiorate delle sole *surcharge* consentite.

In aggiunta, per quanto concerne gli erronei addebiti effettuati e le misure economiche individuate ai fini del rimborso, la Società ha definito una *policy* che appare insoddisfacente (*omissis*) laddove non prevede alcuna compensazione economica a favore di tutti i clienti che non hanno potuto “esportare” i propri profili tariffari viaggiando all'interno dell'Unione europea e che, quindi, hanno dovuto sostenere addebiti non giustificati.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Tanto premesso, si ritiene che la Società non abbia addotto argomentazioni valide ai fini dell'esclusione della propria responsabilità e, pertanto, non può che confermarsi quanto accertato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del massimo edittale pari ad euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

In relazione alla corretta esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 6-*sexies*, 6-*septies* e 14 Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, la Società ha leso il diritto degli utenti di usufruire in *roaming* delle proprie tariffe nazionali, a consumo ovvero pacchetto maggiorate delle sole *surcharge* ammesse, con applicazione automatica, rispettivamente, di autonome tariffe *roaming* a consumo o a pacchetto a tutti i clienti, pre-pagati o post-pagati, sprovvisti di altre tariffe alternative con incluso traffico *roaming*. Tale condotta ha comportato un consistente pregiudizio economico nei confronti degli utenti che non hanno potuto beneficiare, già nel corso del periodo transitorio (c.d. RLAH+), dei vantaggi introdotti dal predetto Regolamento.

Per quanto concerne la trasparenza e la completezza delle informative rese in merito alle novità introdotte in ambito comunitario, la Società ha omesso di fornire indicazioni esaurienti circa le condizioni giuridiche ed economiche delle tariffe applicate in Unione europea, impedendo agli utenti di compiere scelte contrattuali consapevoli ed economicamente appropriate alle proprie esigenze e non adottando, al contempo, misure di tutela efficaci al fine di compensare gli utenti per gli illegittimi addebiti ricevuti.

In considerazione, infine, della vasta platea di utenti coinvolti e del ricavo realizzato dalla Società per i servizi *roaming* nell'intervallo temporale compreso tra il 1 aprile ed il





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

30 settembre 2016, la violazione può ritenersi di entità consistente, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di durata prolungata;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, si è limitata a ribadire di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea e, in particolare, dal Regolamento (UE) n. 2012/531 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120;

### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari in materia di *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015, pari a 4.302 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1, chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526). Pertanto alla luce di quanto sopra, sul piano delle sanzioni amministrative, la fusione (sia essa paritaria o per incorporazione) non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle pene pecuniarie conseguenti ai procedimenti a suo tempo instaurati nei confronti delle società interessate dalla fusione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ora Wind Tre S.p.A. – codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, non ha ottemperato alla diffida impartita con delibera n. 223/16/CONS, per non aver proceduto alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **ORDINA**

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **DIFFIDA**

la predetta Società a cessare ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni normative sopra richiamate;

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 31/17/CONS*" ovvero, in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 31/17/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi